

SENTENZA N. 1/2021

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

composta dai signori avvocati

Andrea R. Sirotti Gaudenzi	presidente
Dario Lupo	componente
Vito Stucci	componente

riunitasi il 12 gennaio 2021 (personalmente quanto ai primi due, in videoconferenza con il terzo), in camera di consiglio in Roma, presso l'Hotel Villa Pinciana (in ragione dell'indisponibilità della sede Federale, in relazione alle restrizioni emergenziali dovute al Covid-19), dopo l'udienza di discussione con la presenza del Procuratore Federale e in videoconferenza con l'incolpato e il suo Difensore, ha reso il dispositivo riportato in calce e ha pronunciato la seguente

decisione

nel procedimento n. 1/2020 in appello, in virtù del reclamo promosso dalla Procura Federale avverso la sentenza n. 13/2020 del 14 dicembre 2020 resa dal Tribunale Federale, con la quale è stato respinto il deferimento e la citazione a giudizio, con conclusiva richiesta dell'odierna reclamante di applicazione dell'art. 28 RGD e sospensione di mesi sei o, in subordine, di ammenda per € 1.000,00 per violazione dell'art. 2 RGD, nei confronti di **Barchi Armando**;

svolgimento del processo

Con atto di deferimento del 10 novembre 2020, prodotto a seguito di istruttoria, il Procuratore Federale, ritenendo infondate le difese ed eccezioni addotte, chiedeva al Presidente del Tribunale Federale di disporre la citazione a giudizio del tesserato Barchi Armando per rispondere della seguente, testuale, contestazione: *«violazione dell'articolo 28 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, "per aver, in concorso con A. C. . . . , persona non tesserata, offeso la dignità, il prestigio e il decoro del Presidente del CR Piemonte BUZIO, e del Vice Presidente Federale PERONI, a mezzo del social network Facebook, definendoli in maniera dispregiativa come 'sconosciuti' e aderendo alla definizione data dalla C. . . . come due personaggi inventati da Cristina D'AVENA, insomma, due cartoni animati". In luogo imprecisato in data 11/9/2020».*

La tesi accusatoria della Procura Federale poggia su una comunicazione inviata il 16 ottobre 2020 da parte del Comitato Regionale del Piemonte e della Valle d'Aosta di questa Federazione con la quale, su segnalazione di alcune associazioni affiliate, si trasmette un *file* contenente alcuni cosiddetti *post* del *social network Facebook*.

In particolare si allegano le riproduzioni *screenshot* (qui riportate al netto delle *emoticon*) dei *post* nei quali si legge la conversazione telematica effettuata in data 11 settembre 2020:

- **Armando Barchi**. *«Alla fine ce l'ho fatta, non ho inviato la mia candidatura... Pochissimi erano a conoscenza di questa mia volontà, maturata in quanti ultimi mesi ma frutto di anni di*

insoddisfazione relativa alla gestione politica messa in atto dal Presidente uscente e probabile unico candidato per il prossimo quadriennio. Mi spiace per tutti i ginnastife che in questi anni non hanno potuto contare sul giusto supporto della loro regione, per i premi mancati durante le competizioni e perché quei progetti che non sono potuti andare a buon fine. Purtroppo i miei impegni professionali e il mio volontariato nella ginnastica avrebbero lasciato poco tempo ad un impegno istituzionale che, se bene fatto, avrebbero necessitato di molto tempo che avrei necessariamente e ingiustificatamente dovuto sottrarre alla mia famiglia. Mi auguro che il nuovo consiglio possa, finalmente, portare avanti una politica autonoma e in discontinuità con la politica assente del componente del consiglio Nazionale. In bocca al lupo! P.S. Chi non denuncia è complice».

- A. ... C. ... «Non ne valeva la pena Armando, non nel mondo della ginnastica federale.. persone come te all interno di quel sistema sono sprecate e non meritate che le vostre idee passino indifferenti perché innovative e moderne... Sono felice che tu abbia deciso di abbandonare la corsa alla candidatura regionale! Ciao Armando! Faccio anche io un grosso in bocca al lupo a Mr Maleducazione per la sua rielezione».

- Armando Barchi. «A. ... C. ... Grazie. Tu, Corrado, Enrico, Davide, Dario, Luca, Mario, Veronica, Matteo, Arianna, Lorenzo e tanti altri, in relazione alle proprie possibilità e talento, avete portato lustro al Comitato Regionale Piemonte al quale grazie a Voi e soltanto a Voi sono onorato di far parte!»

- A. ... C. ... «si armando, lo sappiamo ed infatti siamo praticamente scappati tutti dalla Regione Piemonte ahahah Gli atleti ringraziano, soprattutto Buzio che ha fatto un ottimo lavoro, insieme a quell'altro genio di Peroni ahahahah».

- Armando Barchi. «A. ... ma chi sono???».

- A. ... C. ... «due personaggi inventati da CRISTINA D'AVENA, insomma, 2 cartoni animati ahahahah».

- Armando Barchi. «Ah, ok, io sono cresciuto nell'epoca di Goldrake e Mazinga... non conosco...».

Il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza del 14 dicembre 2020 per la discussione e decisione del procedimento a carico del predetto tesserato, stabilendo lo svolgimento con collegamento da remoto in videoconferenza, stante la restrizione prevista dalle disposizioni sulla pandemia tuttora in atto.

Con memoria difensiva del 7 dicembre 2020 si costituiva l'incolpato Dott. Barchi Armando, assistito e difeso dall'Avv. Lucia Inglese, precisando che le parole da lui esplicitate sarebbero state connotate da tono ironico e non avrebbero inteso esprimere alcuna valutazione denigratoria nei confronti dei Consiglieri, peraltro volutamente smorzando i toni e lasciando cadere il discorso introdotto dalla C. ...

La stessa difesa dell'incolpato chiariva che - nel tono dello scritto del Dott. Barchi - non si sarebbe individuata alcuna volontà di ledere e offendere, tantomeno gravemente, i Consiglieri Buzio (Regionale) e Peroni (Nazionale) e che in effetti, alle affermazioni della Signora C. ... , non sarebbe

risultata esplicitata alcuna adesione dell'incolpato. In particolare, nella prospettazione della difesa dell'incolpato, le risposte riferite alla Signora C... sarebbero risultate nell'ambito della libertà di espressione, senza connotazione negativa nei confronti delle persone ritenutesi offese. Sicché, secondo la difesa del Barchi, tale condotta non avrebbe integrato la fattispecie di cui all'articolo 28 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Insomma, non si sarebbe potuta evincere volontà cosciente e libera, da parte del Barchi, di utilizzare espressioni offensive o divulgare notizie con la consapevolezza della loro attitudine a ledere l'altrui reputazione. Specificava, inoltre, che non sarebbe stato possibile esercitare l'azione sulla base delle sole denunce anonime, in quanto non era stato precisato quali società sportive affiliate avessero effettivamente effettuato la segnalazione dei *post* su *Facebook*.

Concludeva, perciò, per ottenere favorevole pronuncia di assoluzione, respingendo la richiesta di deferimento.

Il Tribunale Federale, con sentenza n.13/2020 del 14 dicembre 2021, comunicata in pari data, respingeva le richieste della Procura Federale.

L'Organo di giustizia di primo grado riteneva che - dalla documentazione in atti, nonché dall'allegato numero 3 prodotto dalla difesa dell'incolpato - si evincesse che il Procuratore Federale, fin dal 29 ottobre 2020 - e quindi prima dell'atto di riferimento - aveva richiesto e ottenuto dal Presidente del Comitato Regionale Piemonte il nominativo dell'autore della segnalazione, da cui era scaturito il procedimento oggi in esame.

Il Tribunale Federale respingeva perciò l'eccezione preliminare di improcedibilità dell'azione in funzione della presunta denuncia anonima e anche in considerazione della mancata lesione del diritto di difesa; aggiungeva il medesimo Tribunale - quanto al merito - che i *post* riferibili all'incolpato non avrebbero comportato i caratteri di grave lesività necessari per integrare gli estremi della fattispecie prevista dall'articolo 28 RGD; valutava, ancora, che i predetti *post* - sia per la loro modalità, sia per quanto riguarda i contenuti espressi - non sarebbero risultati lesivi neanche del precetto di cui all'articolo 2 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Su tali presupposti, il Tribunale Federale assolveva Barchi Armando dall'addebito ascrittogli.

Con atto di reclamo del 15 dicembre 2020, il Procuratore Federale interponeva appello avverso la suddetta sentenza, rilevando che quest'ultima sarebbe stata motivata in maniera talmente succinta da rasentare il difetto di motivazione; aggiungeva che non sarebbe stato corretto definire di non grave lesività il fatto di paragonare i rappresentanti apicali della Regione Piemonte e del Consiglio Federale a personaggi dei cartoni animati, in evidente senso dispregiativo; in subordine, considerato che le esternazioni della parte non tesserata (che aveva riferito tali espressioni censurabili) risultavano pubblicate comunque su una pagina *Facebook* del Barchi, non sarebbe stato possibile evincere atteggiamento di dissociazione, rendendo - ad avviso della medesima Procura - quantomeno sanzionabile tale condotta ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, avendo il Barchi consentito la diffusione di tali affermazioni diffamatorie.

Su questi presupposti, la Procura Federale ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza, con affermazione di responsabilità disciplinare e conseguente condanna del Barchi alla sanzione quantificata nella misura che il rappresentante della Procura si è riservato di chiedere in udienza, all'esito della valutazione delle eventuali memorie difensive.

Con provvedimento del 19 dicembre 2020 il Presidente di questa Corte ha fissato l'odierna udienza con collegamento da remoto in videoconferenza per la discussione.

Con memoria difensiva in appello dell'incolpato del 4 gennaio 2020 (*recte*: 2021), costituitosi con il medesimo Difensore, il Dott. Barchi ha rimarcato che l'opinione personale, espressa dalla Signora C. durante lo scambio di *post*, non avrebbe sancito alcuna sua valutazione denigratoria; lo stesso Barchi ha quindi ripercorso sostanzialmente le difese del primo grado, rilevando inoltre che il Tribunale Federale sarebbe andato oltre la richiesta della Procura Federale, in quanto quest'ultima aveva contestato esclusivamente la violazione dell'articolo 28 del Regolamento di Giustizia e Disciplina. La difesa dell'incolpato ha rilevato altresì che il Giudice di primo grado, invece di eliminare ogni dubbio su eventuali profili residuali, avrebbe comunque escluso ogni tipo di responsabilità dell'incolpato, anche ai sensi dell'articolo 2 del medesimo Regolamento.

La difesa dell'incolpato ha eccepito inoltre che il Procuratore, contestando in primo grado solo gli estremi di cui all'articolo 28, avrebbe introdotto in grado di appello la responsabilità residuale ai sensi dell'articolo 2, dando ingresso a fatti e circostanze nuove. Tale attività si sarebbe sostanziata in grave violazione del diritto di difesa e pertanto, anche in secondo grado, l'incolpato ha chiesto l'assoluzione.

All'udienza del 12 gennaio 2021, dopo ampia discussione, Procura e Difensore della parte incolpata hanno rassegnato le seguenti

conclusioni

Il Procuratore Federale:

«in accoglimento del reclamo, irrogare la sanzione di mesi tre di sospensione all'incolpato o, in subordine, euro mille di ammenda, oltre spese».

L'Avv. Lucia Inglese per l'incolpato:

«dichiarare l'appello infondato e per l'effetto respingerlo, con conferma della sentenza impugnata n. 13/2020 del Tribunale Federale e della pronuncia assolutoria del dott. Armando Barchi per i fatti contestati»;

motivi della decisione

I. Premesse

L'incolpato non contesta affatto che i *post* inseriti sulla sua bacheca *Facebook* siano riferibili a personali conversazioni con terzi, precisando però che le opinioni sottese sarebbero espressione della libertà di parola e, pertanto, sarebbe frutto di attività non censurabile nell'ambito della giustizia sportiva.

In questa sede, quindi, si tratta esclusivamente di valutare il comportamento dell'incolpato sotto il profilo del contestato rilievo disciplinare.

Non vi è alcun dubbio che la libertà di parola sia principio fondamentale insindacabile, riconducibile ai diritti fondamentali dell'uomo.

Tuttavia, questa Corte è tenuta a valutare il contenuto delle espressioni pubblicate *on line*, analizzando il contesto in cui le stesse sono state poste, nel corso di una interazione con la Signora A. C., non tesserata. E questo a prescindere dalla modalità (pubblica o meno) del profilo dell'utente del *social medium* in questione, dato che la conversazione ha coinvolto - come si è visto - almeno un soggetto non tesserato.

2. L'analisi del comportamento dell'incolpato

Risulta incontestato che la discussione telematica abbia avuto origine dal *post* iniziale dell'incolpato, il quale non si è dissociato dai toni utilizzati dalla Signora A. C., anzi aderendovi e, se possibile, amplificandoli.

L'uso di *emoticon* alla fine della frase «A. C., ma chi sono???» (evidentemente riferito ai dirigenti della FGI di cui si tratta nella pagina di *Facebook*), presente nel *post* a firma del tesserato Armando Barchi, conferma l'utilizzo sarcastico di una comunicazione che, per sua natura, è diretta a un numero indeterminato di soggetti, stante peraltro la partecipazione alla discussione di plurimi soggetti, tra cui, da quanto emerge, anche un soggetto non tesserato FGI (la Signora A. C., per l'appunto).

Come indicato dalla Suprema Corte, i fatti e i giudizi espressi vanno rappresentati tenendo conto del requisito della continenza dell'informazione e/o della critica oggetto di comunicazione e/o diffusione.

Vale la pena ricordare che la continenza, in tema di diritto di critica, «*si atteggia non solo come correttezza formale delle espressioni adoperate, ma anche come corretta manifestazione delle proprie opinioni rispetto ai fatti oggetto di critica, che, pur se soggettivamente interpretati (e non solo narrati, come è invece per l'esercizio del diritto di cronaca), non debbono perciò essere manipolati né alterati quanto alla loro corrispondenza al vero, anche soltanto putativa*» (Cass. civ., sez. III, 17 giugno 2016, n. 12522). In ogni caso, «*le opinioni espresse riguardo ai fatti esposti devono essere strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dal comportamento preso di mira e non risolversi in un'aggressione gratuita e distruttiva della reputazione del soggetto interessato*» (Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2008, n. 12420).

La continenza, quindi, deve essere considerata un parametro fondamentale che accompagni anche le modalità dell'espressione (Cass. pen., sez. V, 18 febbraio 2019, n. 7340), tenuto conto del fatto che anche il dissenso deve essere "contestualizzato" e giustificato.

Del resto, l'aggressione all'altrui reputazione, che non può essere ritenuta scriminata dal diritto di critica (e perciò fonte di responsabilità), si riscontra anche qualora vengano utilizzate espressioni in sé non offensive, ma si abbia un accostamento allusivo di fatti e opinioni, che non

consenta di distinguere gli uni dalle altre, «tanto da finire per alterare la portata e il significato dei primi, al fine di corroborare surrettiziamente le seconde» (Cass. civ., sez. III, 17 giugno 2016, n. 12522).

Ovviamente, la domanda retorica, accompagnata dagli elementi allusivi, formulata da un tesserato che non può non conoscere i soggetti di cui si sta trattando nel corso della conversazione telematica, ha indubbia portata di discredito (apparentemente gratuito) nei confronti di tesserati che ricoprono ruoli apicali all'interno della Federazione.

3. Il provvedimento impugnato

Le conclusioni formulate dall'Organo di primo grado non possono essere condivise. E ciò non tanto per la (pur apprezzabile) sinteticità delle motivazioni addotte, ma per la mancata analisi dell'aspetto (dirimente) sopra indicato.

Invero, limitare l'analisi della condotta alla luce della possibile applicazione del solo art. 28 RGD appare riduttivo, dato che - come è agevole rilevare dal ragionamento sopra esposto - esistono obblighi di condotta e principi che attengono alla lealtà degli appartenenti all'ordinamento sportivo che vanno ben al di là di quanto potrebbe apparire *prima facie* da una analisi di condotte che potrebbero apparire lecite in altri ambiti.

4. La incompatibilità della condotta dell'incolpato rispetto ai principi generali dell'ordinamento sportivo

Pertanto, si ritiene che la condotta del tesserato, pur non presentando i connotati della gravità censurabili in applicazione dell'art. 28 RGD, sia riconducibile a una evidente violazione dei canoni generali espressi dall'art. 2 RGD, che impone - oltre al generale dovere di lealtà sportiva - «il divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone operanti nell'ambito federale».

Sul punto, questa Corte ritiene che la minor gravità della fattispecie richiamata ben rappresenti il caso concreto, in cui è ravvisabile la violazione del paradigma della correttezza e della lealtà imposta anche dai principi generali dell'ordinamento sportivo. Del resto, la riconducibilità di una condotta contestata a una fattispecie disciplinare di portata generale è operazione di qualificazione giuridica sicuramente consentita all'Organo di giustizia sportiva, sulla base dell'applicazione dei criteri ermeneutici ammessi dall'ordinamento sportivo e dalle norme processuali da esso richiamate.

Peraltro, la collocazione della condotta nell'arco delle sanzioni più lievi si traduce nell'applicazione non già di sospensione, ma di sanzioni pecuniarie, che questa Corte intende applicare nella misura che appare equa nella somma di euro 400,00, pur nella tenuità del disvalore rilevato nella condotta contestata.

Come noto, ai sensi dell'art. 11 RGD, l'ammenda è inflitta per le violazioni di media gravità e, laddove caratterizzate da dolo, qualora le stesse non abbiano influito sul regolare svolgimento dell'attività federale.

Il contegno dell'incolpato, che ha scientemente espresso pensieri tesi a screditare l'immagine di dirigenti della Federazione e, con essa, quella della Federazione stessa, appare collocabile nell'alveo sopra rappresentato.

In considerazione del riconoscimento di una forma meno grave di responsabilità rispetto a quella originariamente auspicata dalla Procura Federale, il Collegio ritiene di non porre a carico dell'incolpato le spese del procedimento.

* * *


Sulla scorta di tali motivazioni, la Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento in secondo grado indicato in epigrafe; letti gli atti, udito il Procuratore Federale e il Difensore dell'appellato; esaminate le loro conclusioni,

p.q.m.


- a) accoglie, per quanto di ragione, il reclamo avverso la sentenza n. 13/2020 del Tribunale Federale FGI;
- b) irroga al dott. Armando Barchi l'ammenda pari a € 400,00, da versarsi entro giorni trenta dalla comunicazione della sentenza;
- c) nulla per le spese.

Così deciso nella camera di consiglio in Roma, il 12 gennaio 2021 e motivato collegialmente da remoto il 13 gennaio 2021.


Andrea R. Sirotti Gaudenzi, presidente



Dario Lupo



Vito Stucci



Depositato il 13 gennaio 2021 in Roma
Il Segretario Degli Organi di Giustizia
Gregorio Stanizzi

